

**DECISIONE N. 2/2002 DELLA COMMISSIONE MISTA CE/EFTA SUL TRANSITO COMUNE
del 27 novembre 2002
che modifica la convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito**

(2003/4/CE)

LA COMMISSIONE MISTA,

vista la convenzione, del 20 maggio 1987, relativa a un regime comune di transito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Lo stato d'applicazione dell'informatizzazione del transito non giustifica ulteriormente la possibilità concessa agli operatori economici di utilizzare la distinta di carico come una parte descrittiva della dichiarazione di transito effettuata con procedimenti informatici e pertanto tale possibilità dovrebbe essere eliminata.
- (2) Le disposizioni interessate dovrebbero essere modificate di conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice I è modificata conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'appendice III è modificata conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005.
3. Entro il 1° luglio 2004 la commissione mista valuta il grado d'applicazione del sistema del transito informatizzato da parte degli operatori economici in base ad un rapporto redatto dalla Commissione tenuto conto delle contribuzioni dei paesi. La commissione mista può decidere su questa base se e a quali condizioni è necessario un rinvio della data prevista al secondo paragrafo.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2002.

Per la commissione mista

Il Presidente

Robert VERRUE

⁽¹⁾ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

ALLEGATO I

L'appendice I è modificata nel seguente modo:

- 1) All'articolo 18 è soppresso il paragrafo 3. L'articolo 18, paragrafo 4, diviene articolo 18, paragrafo 3.
- 2) L'articolo 30, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Se necessario, il documento di accompagnamento del transito è completato dall'elenco dei colli, che ne costituisce parte integrante, conformemente al modello di cui all'appendice II.»

ALLEGATO II

L'appendice III è modificata nel seguente modo:

- 1) L'allegato A 11 è così modificato:
Al titolo III, punto 3, il secondo comma è soppresso.
- 2) All'allegato D1, titolo II, il punto B è modificato come segue:
 - a) L'attributo «Numero delle distinte di carico» e il testo esplicativo sono soppressi.
 - b) Il testo esplicativo dell'attributo «Numero totale dei contenitori» è sostituito dal seguente:
«Tipo/lunghezza: n. 7
L'utilizzo dell'attributo è facoltativo. Il numero totale dei contenitori è pari alla somma di tutti i «Numeri dei contenitori», di tutti i «Numeri dei colli» e di un valore di «1» per ciascun «collettame» dichiarato.»
 - c) Il testo esplicativo del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» è sostituito dal seguente:
«Numero: 999
Viene utilizzato il gruppo di dati.»
- 3) Il testo dell'allegato D3 è sostituito dal seguente:
«Facsimile del documento di accompagnamento del transito

4) L'allegato D4 è modificato come segue:

a) Il punto B è sostituito dal seguente:

«B. NOTE ESPLICATIVE PER LA STAMPA

Per quanto riguarda la stampa del documento di accompagnamento del transito vi sono le seguenti possibilità:

1) l'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato:

— stampa del solo esemplare A (documento di accompagnamento);

2) l'ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informatizzato:

— stampa dell'esemplare A (documento di accompagnamento), e

— stampa dell'esemplare B (da restituire).»

b) Il punto C è sostituito dal seguente:

«C. NOTE ESPLICATIVE PER IL RINVIO DEI RISULTATI DEL CONTROLLO DALL'UFFICIO DI DESTINAZIONE

Per il rinvio dei risultati del controllo dall'ufficio di destinazione esistono le seguenti possibilità:

1) l'ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato ed è collegato al sistema di transito informatizzato:

— i risultati del controllo vengono trasmessi all'ufficio di partenza in forma elettronica;

2) l'ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato e non è collegato al sistema di transito informatizzato:

— i risultati del controllo vengono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del documento d'accompagnamento transito (compresi eventuali elenchi degli articoli);

3) l'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato ma l'ufficio di destinazione effettiva non lo è (cambiamento dell'ufficio di destinazione):

— i risultati del controllo vengono inviati all'ufficio di partenza utilizzando una fotocopia dell'esemplare A del documento d'accompagnamento transito (compresi eventuali elenchi degli articoli);

4) l'ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informatizzato ma l'ufficio di destinazione effettiva lo è (cambiamento dell'ufficio di destinazione):

— i risultati del controllo vengono trasmessi all'ufficio di partenza in forma elettronica.»

c) Il punto D è soppresso.
